



PROT. N

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Direzione centrale del personale

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*” ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che ha individuato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, il Centro di responsabilità affari generali e personale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre, n. 296;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l'articolo 5, recante disposizioni sull'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2013);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2012, reg. n. 7, foglio n. 321, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 settembre 2012, di individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2012 n. 303, recante la *"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 gennaio 2013 n. 1466, con il quale i titolari dei Centri di responsabilità amministrativa sono stati autorizzati ad adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento della ordinaria attività di gestione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 2013;

CONSIDERATO che parte delle risorse assegnate al capitolo 1225, p.g.1, sono state destinate al finanziamento dell'iniziativa *"Mini Midi Mef: Spazio Ragazzi"*, volta alla realizzazione di un servizio ricreativo e di custodia, effettuato nei periodi di chiusura delle scuole, in uno spazio appositamente realizzato sulla base delle esigenze d'incontro, di studio/lettura e di gioco dei figli del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di età compresa tra i cinque ed i dodici anni;

CONSIDERATA l'opportunità di fornire un ulteriore servizio sociale al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, volto a conciliare le esigenze lavorative con quelle proprie della sfera familiare, tramite l'erogazione di un contributo per le spese sostenute per l'assistenza a familiari disabili o non autosufficienti, nonché a figli di età inferiore ai tredici anni;

RITENUTO, pertanto, di poter destinare parte delle risorse assegnate al cap. 1225, p.g. 1, all'erogazione del suindicato contributo;

ACQUISITO il parere del Comitato unico di garanzia;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ADOTTA il seguente regolamento

Art. 1 **(Finalità)**

Il presente regolamento disciplina la concessione di un contributo per gli interventi sociali a sostegno delle famiglie del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a partire dall'esercizio finanziario 2013.

Art.2 **(Oggetto)**

Il contributo di cui all'articolo 1 viene erogato a favore del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze che ha sostenuto spese per assistenza domiciliare prestata a genitori disabili o non autosufficienti, nonché a figli di età inferiore a tredici anni compiuti, o disabili, indipendentemente dall'età, avvalendosi o di società di servizi, o direttamente di prestatori di lavoro, purché assunti con regolare contratto.

Art. 3 **(Soggetti beneficiari)**

Possono beneficiare del contributo previsto dal presente regolamento sia il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso il personale

della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, con esclusione del personale in posizione di comando o altra posizione di stato presso altre Amministrazioni, sia i dipendenti dei ruoli di altre Amministrazioni, in servizio in posizione di comando presso questo Dicastero, alla medesima data.

Art. 4 (Contributo)

Il contributo consiste in una quota fissa, pari ad euro 300,00, suscettibile di incremento fino ad un importo massimo complessivo di euro 400,00, in ragione dei criteri, tra loro cumulabili, di seguito indicati:

- euro 20,00, per ogni figlio di età inferiore a tredici anni compiuti, per i nuclei familiari con più di due figli fiscalmente a carico;
- euro 50,00, in caso di figli con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104/1992;
- euro 50,00, in caso di almeno un genitore con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104/1992.

Laddove, a fronte del numero delle domande validamente presentate, residuassero risorse impegnate e non assegnate, si provvederà a ridistribuirle agli aventi diritto, in misura proporzionale al contributo spettante a ciascuno di essi, entro il limite del doppio.

Art. 5 (Requisiti per l'ammissione)

Il personale interessato deve presentare istanza, redatta esclusivamente secondo la modulistica prevista con la circolare di cui al successivo articolo 9, unitamente all'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE), emessa dall'INPS ovvero da un CAF in convenzione, ed all'ulteriore seguente documentazione:

1. in ipotesi di ricorso ad una società di servizi:
 - a. copia della fattura rilasciata dalla società, dalla quale emerga inequivocabilmente la natura e la tipologia della prestazione erogata, il destinatario della stessa, ed il soggetto che sostiene la spesa, che deve rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 3;
 - b. ove presente, copia del contratto, dal quale emergano chiaramente le mansioni alle quali il prestatore di lavoro è adibito, concluso con la società di servizi, ovvero con il prestatore di lavoro da questa indicato;
2. in ipotesi di contratti conclusi direttamente con il prestatore di lavoro:
 - a. copia del contratto, dal quale emergano chiaramente le mansioni alle quali il prestatore di lavoro è adibito, concluso tra questi ed uno dei soggetti che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 3;
 - b. copia delle ricevute attestanti il versamento dei contributi a favore del prestatore di lavoro;
 - c. copia della documentazione attestante il pagamento degli emolumenti pattuiti (a titolo esemplificativo: ricevute di pagamento, bonifici bancari ecc.).

Il richiedente che concorra per ottenere un contributo per le spese di assistenza domiciliare prestata ad un soggetto disabile, deve dichiarare nell'istanza, sotto la propria responsabilità, lo stato di disabilità dell'assistito, accertato dalla competente Autorità sanitaria, nonché gli estremi identificativi del documento comprovante la disabilità.

Inoltre, l'interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, per le finalità di cui al successivo articolo 8, se abbia usufruito, o possa usufruire, di qualsiasi altra forma di contribuzione in relazione alle spese sostenute per l'assistenza domiciliare di un proprio familiare. In caso positivo, il richiedente dovrà indicare esattamente l'ammontare del contributo già percepito, o che possa percepire.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In ogni caso, la Direzione centrale del personale effettuerà, ai sensi della normativa vigente, verifiche e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche successivamente alla liquidazione del contributo.

Art. 6 (Formazione della graduatoria)

La Direzione centrale del personale provvede a stilare una graduatoria sulla base delle domande pervenute, secondo l'ordine crescente dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE).

Sulla base della predetta graduatoria, vengono assegnati i contributi di cui all'articolo 4, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

A parità di ISEE si tiene conto dei seguenti criteri, in ordine prioritario:

- quota percentuale di invalidità del soggetto assistito;
- numero di figli di età inferiore a tredici anni compiuti, che compongono il nucleo familiare.

Art. 7 (Condizioni)

Il contributo di cui all'articolo 4 del presente regolamento può essere richiesto dai soggetti che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 3, per le spese sostenute ai fini dell'assistenza domiciliare prestata a genitori disabili o non autosufficienti, nonché a figli di età inferiore a tredici anni compiuti, o disabili indipendentemente dall'età, avvalendosi o di società di servizi, o direttamente di prestatori di lavoro, purché assunti con regolare contratto.

La spesa complessivamente sostenuta dal richiedente, nell'anno di riferimento, che risulta anche dal cumulo di più servizi assistenziali, non deve essere inferiore ad euro 1.500,00.

Ai fini della quantificazione di tale importo, si avrà riguardo, in ipotesi di ricorso ad una società di servizi, alle somme indicati nelle fatture rilasciate dalla società, che devono avere le caratteristiche previste al precedente articolo 5; in ipotesi di contratti conclusi direttamente con il prestatore di lavoro, invece, si avrà riguardo alle somme allo stesso corrisposte, che devono essere compatibili sia con l'orario di lavoro dichiarato, sia con l'ammontare dei contributi effettivamente versati.

Saranno considerate esclusivamente le spese sostenute dal dipendente in un periodo in cui risulti effettivamente in servizio presso il MEF.

Art. 8 (Limitazioni ed esclusioni)

Nel caso in cui più soggetti di cui all'articolo 3 facciano parte di uno stesso nucleo familiare, il contributo può essere chiesto esclusivamente da uno solo di essi per spese sostenute per il medesimo soggetto assistito.

Nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito, o possa fruire, di altre forme di contribuzione, l'ammontare delle stesse deve essere detratto dagli importi utili al raggiungimento del limite minimo di spesa previsto per l'accesso all'iniziativa.

Art. 9 (Circolare attuativa)

Entro il mese di dicembre di ogni anno, la Direzione centrale del personale provvede, con apposita circolare, a definire l'ammontare delle risorse destinate alla presente iniziativa, ad indicare i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze, nonché ad

adeguare le modalità operative ed i criteri di assegnazione del beneficio in parola alle eventuali norme che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, intervengano a disciplinarne la materia.

Art. 10
(Risorse)

Le risorse graveranno sul capitolo 1225, p.g. 1, "*Spese per i servizi sociali e benessere del personale*" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario in corso.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno finanziario, gli stanziamenti a carico del capitolo 1225, p.g. 1 siano soggetti ad interventi normativi tali da incidere negativamente sul loro ammontare, la Direzione centrale del personale provvederà a rideterminare l'ammontare delle risorse destinate all'iniziativa, compatibilmente con le disponibilità del capitolo.

Art. 11
(Pubblicazione)

Il presente regolamento sarà trasmesso agli Organi di controllo e sarà pubblicato sui siti intranet del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi e degli altri Dipartimenti del Ministero.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giuseppina BAFFI